



Comune di Racale

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE	649
REGISTRO DI SETTORE	81
Data di registrazione	28/06/2024

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024. Artt 79 e 80 CCNL 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2: SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE

PREMESSO:

- Con decreto sindacale n. 2 del 04/03/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore II “Servizi finanziari-risorse umane” ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 8 agosto 20000, n.267 e pertanto è legittimato all’emanazione del presente atto;
- Con deliberazione di C.C. n.19 del 09/06/2022 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 – bis del D.Lgs. 267/00;
- Con deliberazione di C.C. n.02 del 11/03/2024 è stato approvato il DUP per il triennio 2024-2026;
- Con deliberazione di C.C. n.03 del 11/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026
- Con deliberazione di G.C. n. 51 del 08/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- Con deliberazione di G.C. n. 52 del 08/04/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il CCDI PARTE NORMATIVA 2023-2025, PARTE ECONOMICA 2023 siglato il 21.12.2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Settore n. 1210 del 23.11.2023 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023;

RICHIAMATE altresì:

- la delibera di G. c. n. 117/2022 “COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL LIMITE FINANZIARIO EX ART. 9 COMMA 6 DL 90/2014”
- la delibera di G.c. n. 125/2022 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE” e ss.mm.;
- la delibera di G.c. n. 231/2023 “REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 36/2023”

PREMESSO che:

il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;

o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

-la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento

delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 23.05.2024, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo produttività anno 2024 nella quale si dà atto che l'Ente non è nella possibilità di incrementare la parte variabile del fondo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal CCNL;

PRESO ATTO infatti che:

- il Comune di Racale, a ben vedere, non può applicare, l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 in quanto soggetto a procedura di riequilibrio finanziario atteso che l'ultimo periodo del comma 4 dice espressamente: " Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo". A sua volta il comma 3 rapporta lo 0,22 % del monte salari 2018 ad un incremento delle risorse di cui al comma 2 lett.c) che, in base al predetto comma 3, il Comune di Racale non può stanziare;
- l'incremento previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), che consente agli enti locali di incrementare le risorse destinate alla parte variabile nella misura massima del 5% della componente stabile di ciascuno dei Fondi certificati nel 2016 non è comunque praticabile perché il Comune non soddisfa tutti i parametri previsti dalla norma citata;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio e che quindi il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2024 come da prospetto allegato al presente atto (ALLEGATO B)

RILEVATO CHE in conformità alla suddetta circolare si è proceduto:

alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), con quello del 2016;

al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2024 da cui si evince che le cessazioni di personale sono state superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (anno 2018 = n.39,39 dipendenti in servizio; anno 2024 = n.29 dipendenti in servizio) e pertanto il limite iniziale del fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori

alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigore dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019, come da allegato B;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

RILEVATO inoltre che l’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l’altro: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: “Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2024;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

PRESO ATTO CHE:

l’ammontare dell’importo unico consolidato (IUC), come certificato dal Revisore dei conti, determinato ai sensi dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, è pari ad Euro 186.905,37 (importo depurato da una decurtazione permanente pari ad Euro 72.431,00), importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

il fondo per le posizioni organizzative attualmente vigenti è determinato in Euro 84.074,36, importo che include l’incremento effettuato, ai sensi dell’art.11-bis D.L. 135/2018, per l’anno 2020 e successivi con deliberazione di Giunta comunale n°84 del 17/12/2020 di Euro 34.074,36 ;

il fondo per il Lavoro Straordinario anno 2024, viene quantificato in Euro 14.000,00 come negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo “congelato”;

RITENUTO, pertanto, necessario costituire il Fondo risorse decentrate per l’anno 2024, nel rispetto delle norme sopraccitate e secondo il CCNL 21 maggio 2018;

DATO ATTO CHE:

nella parte stabile del fondo sono state inserite:

- Differenziali della PEO pari ad Euro 4.491,28 (art. 79 c.1 CCNL 2022);
- Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendente, pari a Euro 3.161,60 (art. 79 c.1 CCNL 2022);
- Somma corrispondente alle R.I.A. e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio negli anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari a complessivi Euro 18.793,06 (risorsa stabile soggetta al limite);
- Incremento di €. 84,50 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in

servizio alla data del 31/12/2018 (art. 79 c.1 lett. b CCNL 2022) pari a € 3.633,50;

- Incremento di importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 79 c.1 lett. d CCNL 2022) pari a € 4.171,18;
- Incremento di importo pari alle differenze stipendiali del personale inquadrato in B3 e D3 (art. 79 c.1 bis CCNL 2022) pari a € 9.489,39;

che nella parte variabile sono state inserite:

- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) pari ad Euro 65.000,00;
- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.27 CCNL 14/9/2000, relative a compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli, pari ad Euro 41.600,00;

RICHIAMATO l'art 79 comma 6 CCNL 2022 che specificatamente prevede: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

DATO ATTO quindi che gli incrementi di parte stabile di seguito indicati non sono assoggettati ai limiti di cui sopra:

- € 3.161,60 + € 4.491,28 (incremento di €. 83,20 su base annua per dipendente/ Differenziali della PEO, art. 79 c.1. CCNL 2022);
- € 9.489,39 (incremento di importo pari alle differenze stipendiali del personale inquadrato in B3 e D3, art. 79 c.1 bis CCNL 2022);
- € 3.633, 50 (incremento di €. 84,50 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, art. 79 c.1 lett. b CCNL 2022);
- € 4.171,18 (incremento di importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 CCNL 2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 2022)

DATO ATTO altresì che gli incrementi per specifiche disposizioni di legge di cui Euro 65.000,00 ai sensi ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 ed Euro 41.600,00 per compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - art.27,CCNL14/9/2000 incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 106.600,00 sono esclusi dal computo del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa e consolidato orientamento della Corte dei Conti;

RILEVATO CHE si rende necessario applicare una decurtazione per rispetto del limite di cui all’art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2007, come da prospetto allegato B, per un importo complessivo di Euro 18.476,06;

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2024, nell’importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all’art.1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

RITENUTO pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024, in esecuzione del CCNL comparto Funzioni Locali 16.11.2022, nell’ammontare complessivo pari ad Euro 246.338,32 , dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta del presente atto, la certificazione da parte dell’organo di revisione, come prescritto dal punto 5.2 del Principio contabile applicato concernenti la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011, la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n.25/2012 e come raccomandato nuovamente dalla Corte dei Conti;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuta la propria competenza, adotta la seguente:

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

COSTITUIRE ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);

DARE ATTO che la costituzione del Fondo per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

DARE ATTO che secondo gli indirizzi della giunta comunale, per il corrente anno questo Ente non può incrementare la parte variabile del Fondo;

DARE ATTO, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;

ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024-2026 relativi alla spesa del personale;

DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, Responsabile del Procedimento è il dott. Diego Mazzotta;

ATTESTARE, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2013, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, del codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazioni di G.C. n. 384 del 2013 e n. 402 del 2013, che, allo stato attuale, per il presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, sia pure potenziale, in capo al Responsabile del procedimento ed al soggetto che lo adotta;

ATTESTARE altresì che il presente atto è conforme a quanto previsto dal Piano di Prevenzione della

COPIA

corruzione dell'Ente (Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026);

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Lì 28/06/2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.toDott. Diego MAZZOTTA

Il Responsabile del Settore
f.toDott. Diego MAZZOTTA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1070

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 28/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/06/2024

Il Responsabile del Settore
F.toDott. Diego MAZZOTTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale:
<https://www.comune.racale.gov.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Racale, 28/06/2024

FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMPARTO DEL COMUNE DI RACALE - ANNO 2024

FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI 2024
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	186.905,37
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	3.161,60
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	4.491,28
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	18.793,06
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 14 del CCNL 1999 c. 3 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	72.431,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	
Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022: € 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	3.633,50
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	4.171,18
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	9.489,39
SOMMA RISORSE STABILI	158.214,38

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	0,00
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	0,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	0,00
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	0,00
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	0,00
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	0,00

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	133.267,43
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	-18.476,06

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 dlgs 36/2023, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	65.000,00
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	41.600,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percettuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	0,00
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020.	
DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	
Art. 33 c. 2 di 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	
DL 13/2023 art. 8 c. 3 incremento fino al 5% delle risorse stabili del fondo dell'anno 2016.	
Art. 79, co. 5, del CCNL 16.11.2022 - euro 84,50 per unità in servizio al 31/12/2018, quota una tantum riferita alle annualità 2021 e 2022	0,00
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	106.600,00

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI 2024
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	139.738,32
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	106.600,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	246.338,32

VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017

VOCI DA CONSIDERARE		2016		2024	
		PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI	+	131.419,52		264.814,38	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE	+				
VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)	+/-				
TOTALE			131.419,52		264.814,38
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI	-	16.628,15		131.546,95	
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DIRIGENTE	-				
INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/2018	-				
TOTALE			16.628,15		131.546,95
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		84.074,46
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L.	-				34.074,46
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	+				
ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL	+				
LAVORO STRAORDINARIO	+		14.000,00		14.000,00
ALTRE	+				
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE			178.791,37		197.267,43
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)			-13.188,63		
LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019 (SOLO CON ADEGUAMENTO VERSO L'ALTO)			178.791,37		
EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE					-18.476,06

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

VOCI DA CONSIDERARE		2018		2024	
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI	+				114.791,37
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		50.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			50.000,00		164.791,37
NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE (UGUALE AL TOTALE CEDOLINI/12) (*)		39,39		29	
DI CUI A TEMPO INDETERMINATO		39,39			
QUOTA MEDIA PRO CAPITE (QMP) DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O.			1.269,36		
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO RISPETTO AL VALORE 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)					-13.188,63



CITTÀ DI RACALE
Provincia di Lecce
Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 11/2024 del 20/06/2024

Oggetto: parere sulla proposta di Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari e risorse umane n. **622** del **07/06/2024** avente per oggetto: **“Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024 (Artt. 79 e 80 CCNL 2022)”**.

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

acquisita

la proposta di determinazione del Responsabile dei servizi finanziari e risorse umane n. **622** del **07/06/2024** ricevuto a mezzo posta elettronica certificata in data 10/06/2024 avente per oggetto: **“Costituzione fondo risorse decentrate anno 20241 (Artt. 79 e 80 CCNL 2022),**

considerando che

- con decreto sindacale n. 4 del 04/03/2023 il dott. Diego Mazzotta è stato nominato Responsabile del settore “Servizi finanziari-Risorse umane” ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e pertanto è legittimato all’emanazione dell’atto in oggetto;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/06/2022, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 11/03/2024 è stato approvato il DUP per il triennio 2024 - 2026;
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 11/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione di G.C. n. 51 del 08/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con deliberazione di G.C. n. 52 del 08/04/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

richiamata

- il CCDI PARTE NORMATIVA 2023-2025, PARTE ECONOMICA 2023 siglato il 21.12.2023;
- la determina del Responsabile di Settore n. 1210/R.G. del 23/11/2023 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023;
- la delibera di G.C. n. 117/2022 “COMPENSI PROFESSIONALI ALL’ AVVOCATURA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL LIMITE FINANZIARIO EX ART. 9 COMMA 6 DL 90/2014”
- la delibera di G.C. n. 125/2022 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE” e ss.mm.;
- la delibera di G.C. n. 231/2023 “REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N.36/2023;

considerando che

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale ed è di competenza dell’ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 1. RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate;
 2. RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l’anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell’art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;
- l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti

disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

preso atto che

- la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 23.05.2024, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo produttività anno 2024, l'Ente da atto che non è nella possibilità di incrementare la parte variabile del fondo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal CCNL;
- il Comune di Racale non può applicare, l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 in quanto soggetto a procedura di riequilibrio finanziario;
- l'incremento previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), che consente agli enti locali di incrementare le risorse destinate alla parte variabile nella misura massima del 5% della componente stabile di ciascuno dei Fondi certificati nel 2016 non è comunque praticabile perché il Comune non soddisfa tutti i parametri previsti dalla norma citata;
- ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2- bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

rilevato che

si è proceduto:

- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti con quello del 2016;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2024 da cui si evince che le cessazioni di personale sono state superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (anno 2018

= n.39,39 dipendenti in servizio; anno 2024 = n.29 dipendenti in servizio) e pertanto il limite iniziale del fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019;

ritenuto

pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 come da prospetto:

• **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ALL.**

A Sezione I – Risorse stabili

FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI 2024
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	186.905,37
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	3.161,60
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	4.491,28
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	18.793,06
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 14 del CCNL 1999 c. 3 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	72.431,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	
Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022: € 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	3.633,50
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	4.171,18
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	9.489,39
SOMMA RISORSE STABILI	158.214,38

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	0,00
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	0,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	0,00
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	0,00
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	0,00
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	0,00

Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	133.267,43
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	-18.476,06

visto

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile del Settore Servizio finanziario;

attesta

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D.lgs. 267/2000, e del D.lgs. 165/2021 che gli oneri del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, così come valorizzati nei documenti allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNLL del 16/11/2022 e trovano capienza negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026.

Fasano/Racale, 20 giugno 2024.

Il Revisore Unico
Dott. Lorenzo Potenza

Firmato digitalmente da:
POTENZA LORENZO
Data: 20/06/2024 09:23:44